

(N. 1505)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE GIUSEPPE, MANCINO, ROSSI, PACINI, FALLUCCHI, FRACASSI, BEVILACQUA, FERRARA Nicola, CODAZZI, JERVOLINO RUSSO, FIMOGNARI, LAI, COLELLA, DELLA PORTA, COCO, SANTALCO, LAPENTA, DERIU, SCARDACCIONE, VITALONE, ROSI, BAUSI, AMADEO, BISAGLIA, CACCHIOLI, CERAMI, RICCI, MANENTE COMUNALE, COLOMBO Vittorino (V.), COLOMBO Ambrogio, BOGIO, BOMBARDIERI, BOMPIANI, BUSSETI, D'AGOSTINI, DEL NERO, FERRARI-AGGRADI, RIGGIO, de' COCCI, PAVAN, GRAZIOLI, SPEZIA, VITALE Antonio, TRIGLIA, ROMEI, TANGA, FORNI, MIROGLIO, BEORCHIA, SALERNO, BERLANDA, VINCELLI, VERNASCHI, VALIANTE, SAPORITO, GIUST, VETTORI e SCHIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1981

Rivalutazione dei supplementi di congrua per il clero

ONOREVOLI SENATORI. — Si approssima ormai la data 1° gennaio 1982 stabilita per l'inizio della revisione decennale dei supplementi di congrua.

Vari sono i problemi ancora insoluti che si elencano di seguito.

Il progressivo invecchiamento del clero, come risulta anche dalle statistiche ISTAT del 1971, e la carenza di reclutamento per mancanza di nuovi candidati incidono sul servizio religioso cosicchè si ha sempre più necessità di affidare ad uno stesso sacerdote più parrocchie con la conseguente eliminazione della indennità integrativa speciale spettante ad un solo titolo; un parroco con-

gruato cui sia affidata un'altra parrocchia — economia spirituale — percepisce annualmente solo lire 220.000, che sono inferiori alle semplici contribuzioni obbligatorie per il Fondo clero (legge 22 dicembre 1973, n. 903) e per l'assistenza sanitaria (legge 29 febbraio 1980, n. 33) assommanti attualmente a lire 230.000 annue (articolo 1).

Altro problema da risolvere è quello relativo alla valutazione in vista della revisione decennale delle liquidazioni dovute ai titolari dei benefici ecclesiastici.

L'indennità integrativa speciale a suo tempo istituita per adeguare i supplementi di congrua, gli onorari, gli assegni per spese

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di culto, non può essere considerata un distinto emolumento rispetto all'importo lordo della congrua. Attualmente l'indennità integrativa speciale in parola è circa sei volte superiore alla media dei supplementi di congrua.

Si tenga presente che l'indennità integrativa speciale è comunque percepita a un solo titolo (o come congruato o come docente o come cappellano) e quindi dall'attuazione del presente disegno di legge non consegue alcun ulteriore aggravio per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nel conferimento allo stesso titolare di più benefici il Ministro dell'interno è autorizzato a modificare l'importo dei supplementi di congrua in primo luogo per i titolari dell'economia spirituale.

Art. 2.

Nella valutazione ai fini della revisione dei redditi beneficiari, l'indennità integrativa speciale per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua è accorpata all'importo dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto, fermo restando che l'indennità stessa è considerata un distinto emolumento integrativo non percepibile ad altro titolo.